

CAPITOLO V.

Della natura delle promesse, e delle obbligazioni in generale.

Qual è l'origine delle obbligazioni accessorie, e ciò, che è una promessa, e una convenzione.

§. I. **O**LTRE le obbligazioni naturali, vi ha, come abbiamo detto, delle obbligazioni accessorie, le quali provengono da un atto proprio di quello, che vi si è affoggettito, e in forza delle quali gli altri acquistano un diritto, che avanti non avevano. Conciosiachè l'obbligazione va sempre insieme, e del pari con il diritto. Onde subito che una persona entra in qualche obbligazione, ad un'altra succede in istanti un qualche diritto, che vi risponde; non essendo possibile di concepire, che taluno tenuto sia a fare una certa cosa, se non vi ha niuno, che esigere, o almeno legittimamente accettare possa da noi la stessa. Ma al contrario il diritto d'una persona non importa già sempre seco una obbligazione attaccata necessariamente ad un'altra persona: poichè quantunque il Sovrano abbia diritto di punire i delinquenti, questi per tutto ciò non sono già obbligati a dover soggiacere alla pena, o sia di doverla andar a incontrare (1).

Tutte le obbligazioni accessorie provengono da un atto obbligatorio, o per una parte soltanto, o da due parti insieme. Quelle della prima specie si chiamano promesse gratuite; le altre convenzioni (2).

§. II.

(1) Se almeno non si vuol dire, che a prender il termine di diritto precisamente per un titolo, in forza del quale si può convenevolmente, e legittimamente conseguir qualche cosa, suppone sempre in qualche altra persona una obbligazione, che vi risponda. Ma se per diritto s'intende il potere di fare legittimamente qualche cosa, egli non suppone già sempre una obbligazione in altrui. Il Tommaso per far vedere, che il diritto, e l'obbligazione non si rispondono sempre, allega l'esempio di due uomini, che in un naufragio si trovano sopra una panca così stretta, ch'essa tutti due sostener non li possa; nel qual caso l'uno, e l'altro hanno diritto di cacciarsi dalla stessa a vicenda; onde in conseguenza non vi ha alcuna obbligazione, che vi risponda da una parte, o dall'altra. Fund. juris natur. & gen. Lib. III. Cap. VII. §. 10. Ma tutto questo esempio prova solamente, che si danno dei casi, in cui il diritto, che si ha, diviene inutile per il conflitto d'un diritto del tutto simile in qualche altra persona. Nella guisa istessa che

certi doveri s'elidono a vicenda, onde non potendo essere praticati tutti in una volta, gli uni cedono agli altri in certe circostanze, senza però cessare d'essere in generale obbligatori. E nell'esempio della panca suppur conviene, come altrove si è rimarcato, che essa non appartenga più all'uno, che all'altro, e che uno non se ne sia impadronito in avanti da sé solo; poichè in tal caso il diritto di proprietà, e quello di primo occupante impongono l'obbligazione di cedere a quello, che alcuno non ha di questi titoli. Ma ogni altro che non si trovi nel medesimo caso, fosse anche colui, a cui la panca appartiene, non potrebbe legittimamente impedire, che non si ferva per salvar la sua vita d'un tal istromento, che la provvidenza presenta: anzi egli deve coadiuvare a farglo conseguire. Vedi Gundling. jus natur. & gen. Cap. XXXVI. §. 44. e Barbeirac in notis.

(2) Certi uni hanno obbiettato al Puffendorf, che le obbligazioni riguardanti una parte soltanto, non sono già sempre gratuite: e ne allegano in esempio